



Il Presidente

5 aprile 2020

Ai Presidenti dei
Comitati Scientifici Nazionali

gabriella.delucia@inaf.it

ilaria.musella@inaf.it

vito.mennella@inaf.it

ugo.becciani@inaf.it

andrea.melandri@inaf.it

cc: Ai Consiglieri Stefano Borgani e Grazia Umana

Delegati del Presidente nei rapporti coi CSN

stefano.borgani@inaf.it grazia.umana@inaf.it

cc: Al Direttore Scientifico

filippo.zerbi@inaf.it

Oggetto: funzioni consultive dei CSN

Cari Presidenti dei CSN (e in cc i Consiglieri delegati e il DS),

riguardo l'applicazione della norma sancita dall'Art. 21, comma 12, dello Statuto, alcuni Ricercatori interessati mi hanno chiesto per vie brevi delucidazioni su come dare corso a questa norma, e in generale su quale sia il ruolo consultivo dei CSN nel flusso delle decisioni che riguardano le grandi iniziative. Premesso che al momento disponiamo solo del dettato Statutario, che potrà essere meglio declinato nel ROF per gli aspetti attuativi, è evidente che le regole che inseriremo nel ROF per dare corso alle fasi attuative di queste consultazioni, dovranno essere coerenti con le norme statutarie, e comunque non violarle. In, particolare, giusto per chiarire alcuni dubbi puntuali che mi sono stati posti da alcuni Ricercatori, è utile richiamare lo Statuto che all'Art. 21, comma 10, stabilisce che:

10) I Comitati si riuniscono almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per elaborare:

a) pareri e valutazioni sulle prospettive di impatto e sull'interesse scientifico e tecnologico della comunità riguardo a tutte le proposte di ricerca;

b) verifiche periodiche sull'impatto e sull'interesse scientifico e tecnologico della comunità riguardo alle attività e ai progetti in corso nell'Ente.

Lo Statuto inoltre, all'Art.3, comma 1, sancisce il principio di separazione delle funzioni, che peraltro si richiama a norme primarie. Va anche ricordato che lo stesso Art. 3, al successivo comma 2, individua tre aree distinte di pareri di cui si avvale che sono: il merito scientifico, i cui pareri per Statuto sono resi dal Consiglio Scientifico, o da comitati di review indipendenti e/o referee indipendenti, laddove lo si ritiene opportuno; gli interessi della comunità e di conseguenza le prospettive di impatto, i cui pareri sono resi dai CSN, ai sensi del citato Art. 21, comma 10, dello Statuto; la sostenibilità programmatica, i cui pareri sono resi dalla Direzione Scientifica e dal Collegio dei Direttori di Struttura. Il *trade-off* in ordine alle decisioni da adottare spetta per Statuto al Consiglio di Amministrazione che, su proposta del Presidente delibera dopo avere acquisito i pareri indipendenti in questione.

Il compito statutario dei CSN quindi, è quello di fornire indicazioni sugli **interessi** della nostra comunità per una iniziativa o un grande progetto. Pertanto, i CSN formulano istanze e pareri a questo riguardo, e non in merito alla valenza scientifica delle iniziative o agli aspetti gestionali, che sono in capo ad altri Organi o organismi dell'Ente i quali, come i CSN, forniscono i pareri di loro competenza al Consiglio di Amministrazione.

Detto questo, risulta evidente che, poiché siamo tutti scienziati, e abbiamo i nostri interessi scientifici, e poiché molti di noi hanno anche esperienze di gestione, è inevitabile che chiunque sieda al tavolo di qualsiasi Organo o organismo, ritenga di potere esprimere la propria opinione su tutti e tre gli aspetti: valenza scientifica, interessi della comunità; aspetti gestionali. Questo è assolutamente da evitare, sia perché violerebbe i principi statuari di separazione delle funzioni, sia perché è evidente che creerebbe dei pericolosi cortocircuiti e darebbe luogo a meccanismi autoreferenziali. Per Statuto, chi è garante del rispetto di questi principi, è il Presidente che in base all'Art. 5, comma 2-b, dello Statuto *vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente*. Quindi, io avrò cura di assicurarmi che le richieste di pareri che proporrò al Consiglio di Amministrazione di sottoporre ai vari Organi e organismi, siano mirate e ben confinate alle loro funzioni. Non sarà ammissibile ricevere da un dato Organo o organismo pareri o verbalizzazioni formali che sconfinino oltre le loro funzioni consultive statuarie.

Le regole che adotteremo per rendere operativi i flussi decisionali, saranno definite nelle discipline inserite o richiamate nel ROF, ma in base alle norme statuarie è evidente che le funzioni consultive dei CSN sono rilevanti in due importanti fasi delle grandi iniziative in cui l'INAF investe. E queste sono: a) la fase iniziale del "processo ascendente", cioè la fase in cui si decide se avviare una iniziativa che impegna sostanzialmente l'Ente, in cui è opportuno che il Consiglio di Amministrazione acquisisca gli interessi della comunità interessata, oltre che acquisirne la valenza scientifica dal Consiglio Scientifico, e la sostenibilità gestionale dalla Direzione Scientifica e dal Collegio dei Direttori; b) la fase conclusiva del "processo discendente", in cui, essendo ormai "over" la questione degli interessi della comunità, è però opportuno che la comunità interessata ad una data *facility* si confronti con la Direzione Scientifica, e in particolare con le UTG, o laddove appropriato con il team del progetto, per acquisire informazioni utili all'accesso, così da massimizzare l'output in un contesto di animazione scientifica. Questo aspetto è contemplato appunto dall'Art 21, comma 12, dello Statuto. Riguardo alla tempistica e le modalità con cui avviare questo processo di animazione, non abbiamo ancora stabilito una disciplina interna ma è certamente opportuno che si collochi già a ridosso del *commissioning*, o in qualsiasi periodo per una *facility* già operativa, e i CSN interessati alla tematica e la Direzione Scientifica ritengo che possano avviare il processo in qualsiasi momento lo ritengano

opportuno. Ovviamente, resto a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, considerato che stiamo parlando di una *governance* nuova, e in cui ci dobbiamo cimentare.

Cordiali saluti,

Nichi